

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del 15 ottobre 2014

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 1947¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2 lett. c

Abrogata

Art. 8^{ter} cpv. 1

¹ Le prestazioni versate dal datore di lavoro in caso di licenziamento per motivi aziendali sono escluse dal salario determinante fino a concorrenza di un importo pari a quattro volte e mezza la rendita massima di vecchiaia annua.

Art. 8^{quater} Prestazioni versate in casi di rigore

¹ Le prestazioni di assistenza straordinarie versate dal datore di lavoro per attenuare una situazione di grave difficoltà finanziaria del salariato dovuta a motivi familiari, professionali, di salute o di altro tipo sono escluse dal salario determinante.

² Vi è una situazione di grave difficoltà finanziaria quando la copertura del fabbisogno vitale non è garantita.

³ Il datore di lavoro e il salariato devono fornire alla cassa di compensazione tutte le informazioni necessarie per valutare la situazione di grave difficoltà finanziaria.

Art. 21 cpv. 1

¹ Se il reddito conseguito con un'attività lucrativa indipendente ammonta almeno a 9400 franchi annui, ma è inferiore a 56 400 franchi annui, i contributi sono calcolati come segue:

¹ **RS 831.101**

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso del contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
9 400	17 200	4,2
17 200	21 900	4,3
21 900	24 200	4,4
24 200	26 500	4,5
26 500	28 800	4,6
28 800	31 100	4,7
31 100	33 400	4,9
33 400	35 700	5,1
35 700	38 000	5,3
38 000	40 300	5,5
40 300	42 600	5,7
42 600	44 900	5,9
44 900	47 200	6,2
47 200	49 500	6,5
49 500	51 800	6,8
51 800	54 100	7,1
54 100	56 400	7,4

Art. 34d cpv. 2

² I contributi devono essere versati in ogni caso:

- a. sul salario determinante delle persone impiegate nelle economie domestiche; sono eccettuati, salvo se gli assicurati esigono il versamento dei contributi, i salari:
 1. conseguiti fino al 31 dicembre dell'anno in cui esse compiono il 25° anno d'età, e
 2. non superiori a 750 franchi per datore di lavoro e per anno civile;
- b. sul salario determinante delle persone impiegate da produttori di danza e di teatro, orchestre, produttori di supporti audio o audiovisivi ed emittenti radiofoniche o televisive nonché da scuole del settore artistico.

Art. 131 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ *Concerne soltanto il testo francese*

^{1bis} I Cantoni che intendono affidare altri compiti a tutte le casse di compensazione attive sul loro territorio devono presentare un'unica domanda scritta all'Ufficio federale, precisando i nuovi compiti e i provvedimenti organizzativi previsti.

Art. 148^{bis} Registro sul movimento di fondi

Le casse di compensazione tengono un registro sulla determinazione delle loro disponibilità e sugli importi versati all'UCC.

Art. 159 Regola

Conformemente all'articolo 68 capoverso 1 LAVS, le casse di compensazione devono essere controllate due volte l'anno mediante revisioni. La prima revisione dev'essere fatta nel corso dell'anno di esercizio, la seconda dopo la chiusura dell'anno di esercizio.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

15 ottobre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

